



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 17 ottobre 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE, DEI GETTONI DI PRESENZA, DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI E DELLE ASPETTATIVE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **OTTOBRE** alle 16,55 e seguenti (con prosecuzione il giorno 18 ottobre 2014) in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in seduta di **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ANGELO DELOGU (Sindaco)	X		10) SONIA QUATTROCIOCCHIE	X	
2) ANNA MARIA BILANCIA	X		11) ENRICA ONORATI	X	
3) ANTONIO INES	X		12) PAOLO PICOZZA	X	
4) ELVIRA PICOZZA	X		13) FABIO MARTELLUCCI	X	
5) MARTINA D'ATINO	X		14) STEFANIA DE SANTIS		X
6) PIERLUIGI VELLUCCI	X		15) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
7) MAURO PETROLE	X		16) ROBERTO FEDERICO	X	
8) ROBERTO ANTONINI	X		17) ANGELO GALLI		X
9) ANTONIETTA BIANCHI		X	Totale	14	3

assegnati n. 16 + 1 (sindaco)
in carica n. 17

presenti n. 13 + 1 (Sindaco)
assenti n. 3

Il Presidente **Ing. Roberto ANTONINI**, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Alessandro IZZI**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che all'inizio della trattazione del presente argomento, in prosiegua di seduta, sono presenti in aula 14 Consiglieri compreso il Sindaco, risultando assenti n.3 Consiglieri (Bianchi – De Santis, Galli), dispone per il prosiegua dei lavori.

(Si da atto che gli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto all'ordine del giorno sono riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.10.2014 avente ad oggetto: "Verbale della seduta del 17.10.2014 - D discussione relativa alle deliberazioni dal nr. 26 al nr. 35".

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

...omissis....

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2% previste dall'art.2 del D.L. 04.04.2000, n.119);

RITENUTO di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate per l'anno corrente;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L.n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007

(finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

VISTO che questo Comune in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione è un comune compreso nella classe demografica da 10.000 e 30.000 abitanti;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.1, comma 54 lett. b) della L. 266 del 23.12.2005 viene ridotta nella misura del 10% l'indennità degli amministratori locali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.5/2000/URAREL del 5 giugno 2000 che illustra le modalità di attivazione del D.M. n.119/2000 e che precisa, alla lettera c), che il provvedimento per l'applicazione delle misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabilite dalla tabella A allegata al decreto, può essere adottata direttamente dal Dirigente competente con propria determinazione;

RITENUTO dover provvedere alla adozione di specifico Regolamento in materia;

PRESO ATTO che con Decreto Ministero dell'interno del 18.07.2014 è stato differito al 30.09.2014 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.214, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole dei regolarità tecnica ex art.49 sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'esito della seguente votazione:

- Consiglieri presenti : 14
- Consiglieri assenti : 3 (Bianchi – De Santis – Galli)
- Favorevoli : 11
- Contrari : //
- Astenuti : 3 (Palluzzi – Federico – Martellucci)

DELIBERA

1. **Di approvare** il "Regolamento per la corresponsione delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza, dei rimborsi delle spese di missione nonché per la concessione dei permessi e delle aspettative agli amministratori comunali" composto da n. 56 articoli e recante anche la misura delle indennità di funzione mensile agli Amministratori oltre che la misura del gettone di presenza dei Consiglieri comunali;
2. **Di pubblicare** la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo";
3. **Di demandare** gli adempimenti susseguenti e conseguenti il presente atto al Responsabile del Dipartimento "Economico-Finanziario" per l'adozione dei provvedimenti di assunzione di impegno di spesa e liquidazione per gli emolumenti che competono agli Amministratori.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'adozione di tutti gli atti per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'Art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Previa separata votazione

- Consiglieri presenti : 14
- Consiglieri assenti : 3 (Bianchi – De Santis – Galli)
- Favorevoli : 11
- Contrari : //
- Astenuti : 3 (Palluzzi – Federico – Martellucci)

DICHIARA

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

www.AlboPretorionline.it 30/10/14



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE
DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE,
DEI GETTONI DI PRESENZA,
DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE
NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI
E DELLE ASPETTATIVE
AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

CAPO I – Indennità mensile di funzione

Art. 1

Al sindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 2.788,87.

L'indennità di funzione compete al sindaco anche in caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari.

Art. 2

Al vicesindaco è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 1.533,88.

Art. 3

Agli assessori comunali è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 1.254,99.

Art. 4

Al presidente del consiglio comunale è corrisposta una indennità mensile di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari ad euro 278,88.

Art. 5

L'indennità mensile di funzione, così come sopra determinata, è dimezzata per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che non siano stati collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 6

Gli amministratori-lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano chiesto ed ottenuto di essere collocati in aspettativa non retribuita, dovranno esibire una certificazione dei propri datori di lavoro, attestante l'avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita con la indicazione della decorrenza della stessa.

Art. 7

Gli amministratori che siano sospesi di diritto dalla carica, ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e, comunque secondo le vigenti disposizioni di legge, non hanno diritto a percepire alcuna indennità mensile di funzione.

In caso di successivo reintegro nella carica, gli stessi non hanno diritto a percepire la indennità di funzione per il periodo di sospensione.

Art. 8

Al vicesindaco è corrisposta la indennità mensile di funzione spettante al sindaco nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o sospensione della carica di quest'ultimo.

Art. 9

Alcuna indennità mensile di funzione prevista per il sindaco è corrisposta al vicesindaco nel caso di assenza temporanea dall'ufficio o di temporaneo impedimento per motivi di salute o gravi motivi familiari del sindaco.

Art. 10

La indennità mensile di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza eventualmente dovuti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ente o di enti diversi.

Art. 11

Gli amministratori che siano anche parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali o provinciali non hanno diritto a percepire alcuna indennità mensile di funzione o gettone di presenza.

Art. 12

La liquidazione della indennità mensile di funzione, disciplinata nel presente capo, sarà disposta, senza bisogno di ulteriore provvedimento, da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria, previa verifica dell'avvenuto espletamento del mandato degli amministratori.

Gli amministratori che intendono procedere ad una decurtazione volontaria della propria indennità ne danno comunicazione al responsabile di ragioneria indicando, eventualmente, anche la destinazione al bilancio comunale della relativa somma.

CAPO II – Indennità di fine mandato

Art. 13

Al sindaco, compete al termine dell'incarico amministrativo, una indennità di fine mandato, il cui importo è pari ad una indennità mensile di funzione effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.

Art. 14

L'indennità di fine mandato compete nella sola ipotesi in cui il mandato abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

Art. 15

L'indennità di fine mandato compete anche al vicesindaco reggente, nelle sole ipotesi previste dal precedente art. 8, fermo restando la sussistenza del presupposto di cui al precedente art. 14.

Art. 16

La liquidazione della indennità di fine mandato è disposta con determinazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria alla scadenza del mandato, anche nella ipotesi in cui il sindaco dovesse essere rieletto nella carica.

CAPO III – Gettoni di presenza

Art. 17

Al consigliere comunale è corrisposto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare nell'importo di euro 19,99.

Art. 18

L'ammontare complessivo mensile dei gettoni di presenza che può essere corrisposto al consigliere comunale non può superare l'importo pari ad un quarto della indennità di funzione mensile massima prevista per il sindaco al precedente articolo 1.

Art. 19

Il gettone di presenza è corrisposto al consigliere comunale per la partecipazione a seduta

consiliare dichiarata deserta.

Il gettone di presenza spetta, altresì, al consigliere comunale nel caso in cui pur risultante lo stesso presente all'appello, abbandoni l'aula successivamente dopo la verifica delle presenze da parte del segretario della seduta, senza partecipare ad alcuna discussione e votazione degli argomenti inseriti all'o.d.g.

Art. 20

Al consigliere comunale non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute delle commissioni consiliari che non siano state formalmente convocate e senza che sia stato redatto alcun verbale.

Art. 21

Il consigliere comunale ha diritto alla corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di commissione consiliare convocata separatamente nella stessa giornata, fermo restando l'obbligo di non superare, in un mese, il limite previsto dal precedente art. 18.

Nel caso di seduta congiunta di due commissioni consiliari, al consigliere comunale, che sia componente di ambedue le commissioni, spetta un solo gettone di presenza.

Art. 22

Alcun gettone di presenza compete al consigliere comunale per la partecipazione alla "conferenza dei capigruppo" consiliari.

Art. 23

Il consigliere comunale non può rinunciare a percepire il gettone di presenza in quanto tale beneficio è assimilabile ai redditi di lavoro ed è, quindi, soggetto alla previsione di cui all'art. 2113 c.c. che fa divieto di rinunciare ai diritti derivanti da prestazioni di lavoro.

In ipotesi di decurtazione volontaria si applica il comma 2 dell'art.12.

Art. 24

Il consigliere comunale che rivesta la carica di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere regionale non ha diritto a percepire alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di consiglio e di commissioni consiliari.

Art. 25

Al consigliere comunale che sia componente di consigli di amministrazione di società dell'ente, a capitale interamente pubblico, non compete la corresponsione di alcun emolumento.

Art. 26

Alle indennità mensili di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 27

I compensi erogati agli amministratori sono assimilati, sia come indennità sia come gettoni di presenza, al reddito di lavoro dipendente, ex art. 50, lett. g), T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (lettera così modificata dall'art. 2, comma 36, legge 24 dicembre 2002, n. 350)

Art. 28

Al termine di ogni semestre l'ufficio di Presidenza del consiglio comunale trasmette al responsabile

dell'ufficio di ragioneria la determinazione di liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di consiglio e di commissioni consiliari, con allegato un prospetto riepilogativo delle presenze e delle assenze dei consiglieri per ogni singola seduta, controfirmato dal Presidente del consiglio.

Art. 29

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria provvede, di norma, alla liquidazione dei gettoni di presenza entro il mese successivo a quello di riferimento.

CAPO IV – Permessi e aspettative

Art. 30

Il consigliere comunale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio e per il raggiungimento della sede istituzionale di svolgimento.

Art. 31

Il sindaco, qualora non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita, ha diritto ad usufruire dei permessi di cui all'art. 30.

Art. 32

Qualora il consiglio comunale, regolarmente convocato, non si dovesse tenere per mancanza di numero legale, al consigliere comunale presente all'appello della seduta dichiarata deserta, compete comunque poter usufruire del permesso retribuito di cui al precedente art. 30.

Art. 33

Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari dovranno tenersi preferibilmente in un arco di tempo coincidente con l'orario di lavoro del Comune.

Qualora la seduta consiliare si svolgesse nelle ore serali, intendendosi per ore serali quelle che seguono il primo pomeriggio, ma non oltre la mezzanotte del giorno in cui è convocato, i consiglieri avranno diritto di non riprendere lavoro prima delle ore 8.00 del giorno successivo.

Se la seduta consiliare dovesse protrarsi oltre la mezzanotte, i consiglieri avranno diritto di assentarsi dal servizio per la intera giornata successiva, sempre che siano risultati presenti ai lavori consiliari dopo la mezzanotte e fino al termine degli stessi.

Art. 34

I lavoratori dipendenti facenti parte della giunta comunale, nonché delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo consiliari, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo di svolgimento e rientrare al posto di lavoro.

I permessi per la partecipazione a tali riunioni sono retribuiti.

Art. 35

La partecipazione alle riunioni di cui al precedente art. 34 viene accertata e verificata esclusivamente tramite il verbale della seduta che dovrà certificare l'avvenuto svolgimento della stessa, l'orario di inizio e termine dei lavori, gli argomenti che sono stati discussi e votati.

Art. 36

Non potranno essere concessi permessi di alcun genere per la partecipazione a riunioni informali, politiche o cosiddette "volanti", in mancanza di un verbale e in assenza di un segretario verbalizzante.

Art. 37

Gli assessori comunali il Presidente del consiglio comunale, hanno diritto ad assentarsi dai posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative retribuite al mese. Hanno diritto, altresì, ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative qualora risultino necessarie per l'espletamento del mandato.

Art. 38

La richiesta di poter usufruire dei permessi retribuiti e non retribuiti dovrà essere avanzata dall'amministratore-lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro.

Art. 39

I permessi retribuiti e spettanti all'amministratore-lavoratore dipendente a tempo parziale per l'espletamento del mandato, saranno proporzionati alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 40

L'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti, previsti dagli articoli precedenti, dovrà indicare il giorno, le ore e i motivi dell'attività svolta.

La stessa sarà rilasciata a firma del sindaco per gli assessori; dal presidente del consiglio comunale per i consiglieri; dal presidente della commissione consiliare per i suoi componenti.

Sarà compito dell'amministratore-lavoratore dipendente consegnare tale attestazione al proprio datore di lavoro.

Art. 41

È consentito sostituire l'attestazione di cui all'art. 42 con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'amministratore-lavoratore dipendente, ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 42

L'amministratore-lavoratore dipendente ha l'obbligo di comunicare, in tempo utile, l'assenza dal lavoro, con la indicazione della causa giustificativa, al proprio datore di lavoro che, a sua volta, non potrà né sindacarla né limitarla per ragioni di servizio.

La comunicazione dovrà essere corredata da una copia dell'invito di convocazione del consiglio e degli altri organi collegiali di cui fa parte l'amministratore-lavoratore dipendente.

Art. 43

Le assenze dal lavoro degli amministratori-lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono retribuite direttamente dai rispettivi datori di lavoro.

Non è dovuto da parte del comune alle amministrazioni pubbliche alcun rimborso per permessi retribuiti usufruiti dai loro dipendenti che ricoprono l'incarico di pubblico amministratore.

È dovuto da parte del comune al datore di lavoro, privato o ente pubblico economico, il rimborso per i permessi retribuiti usufruiti dai loro dipendenti che ricoprono l'incarico di pubblico amministratore. Le somme rimborsate sono esenti dall'imposta sul lavoro aggiunto, ex art. 8, comma 35, legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 44

La richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro, privato o ente pubblico economico, degli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i permessi retribuiti usufruiti dagli amministratori-lavoratori dipendenti, dovrà pervenire all'ente.

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria verificherà la documentazione agli atti e l'esatta consistenza degli importi dei rimborsi richiesti e provvederà alla liquidazione, con propria determinazione.

Art. 45

Il sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori comunali che siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto ad essere collocati, a domanda, non sindacabile da parte del datore di lavoro, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato o anche per uno o più periodi inferiori alla durata complessiva quinquennale del mandato elettivo.

Art. 46

Agli amministratori di cui al precedente art. 45, collocati in aspettativa non retribuita, l'indennità mensile di funzione viene corrisposta per intero; per quelli, invece, che non hanno chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, l'indennità mensile di funzione viene corrisposta per metà.

Art. 47

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è obbligato a comunicare all'ente la data di decorrenza del collocamento in aspettativa non retribuita dell'amministratore-lavoratore dipendente; allo stesso modo è obbligato a comunicare, tempestivamente, la data della eventuale revoca o rinuncia all'aspettativa non retribuita da parte dell'amministratore.

CAPO V – Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

Art. 48

Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, agli assessori comunali, ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, debbono recarsi in missione istituzionale fuori dal capoluogo ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura fissata dal decreto del Ministero dell'interno 4 agosto 2011.

Art. 49

Agli amministratori in missione istituzionale così come individuati al precedente art. 48, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbano, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate e per i viaggi in aereo nel limite del costo del biglietto in classe economica.

Gli amministratori in missione istituzionale che dovessero essere autorizzati all'uso del mezzo proprio in quanto più conveniente dei normali servizi di linea, o quando particolari esigenze istituzionali lo impongano, e previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'ente viene sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, hanno diritto:

a) al rimborso delle spese per pedaggi autostradali e per l'eventuale custodia o parcheggio del mezzo;

b) al rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

Art. 50

Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute non può, in ogni caso, superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto regioni – Autonomie locali.

Art. 51

Per avere diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute, occorre che venga accertata preventivamente dal responsabile dell'ufficio di ragioneria la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) autorizzazione preventiva scritta alla missione da parte del sindaco per gli assessori comunali e del Presidente del consiglio comunale per i consiglieri comunali;

b) verifica dei *motivi istituzionali* della missione.

Alcuna autorizzazione preventiva è richiesta per il sindaco.

Art. 52

Gli amministratori di cui al precedente art. 48 che risiedono fuori dal capoluogo ove ha sede l'ente, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, di giunta comunale, delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni previste dallo statuto e dai regolamenti nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle riconducibili ad esigenze connesse allo svolgimento del mandato.

Per la ipotesi di cui al comma precedente, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 53

Il rimborso delle spese di viaggio compete esclusivamente per gli spostamenti tra la residenza dell'amministratore (e non dal luogo di lavoro) ed il capoluogo del comune.

Art. 54

La determinazione di liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute viene adottata dal responsabile dell'ufficio di ragioneria su richiesta dell'amministratore.

A tal fine l'amministratore interessato dovrà esibire la documentazione relativa alle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini ecc.) nonché una certificazione giustificativa della sua missione o della sua presenza presso la sede comunale.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'ufficio presso il quale si è svolta la missione o da una dichiarazione dell'amministratore stesso da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 55

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria incaricato della adozione del provvedimento di liquidazione ex art. 54, comma 1, non potrà in alcun modo sindacare le finalità della missione istituzionale dell'amministratore, limitandosi ad un controllo formale della documentazione esibita e della dichiarazione resa.

Art. 56

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 17.10.2014**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE - DEI GETTONI DI PRESENZA - DEI
RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI E DELLE ASPETTATIVE AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI**

Dipartimento 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Alessandro IZZI

Data 190.09.2014

timbro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Ing. Roberto ANTONINI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1755 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **30 OTT. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

30.OTT.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **30 OTT. 2014**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **30 OTT. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì,

30 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina